

Condizioni generali

1. Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali («CG») sono parte integrante del contratto tra l'azienda dell'industria grafica («AZIENDA») e il committente («COMMITTENTE»), se nel corso della relazione d'affari tra le parti sono state rese note al COMMITTENTE. Il COMMITTENTE conferma di essere in possesso delle CG dell'AZIENDA. Altre condizioni del COMMITTENTE sono valide solo se sono state accettate esplicitamente e per iscritto dall'AZIENDA. Dichiarazioni in forma testuale, trasmesse tramite mezzi elettronici, sono equiparate alla forma scritta.

2. Offerte

Le offerte che non contengono un termine per l'accettazione sono vincolanti per 60 giorni.

3. Trasmissione elettronica di dati

Il COMMITTENTE può trasmettere i dati elettronicamente all'AZIENDA. L'AZIENDA non è responsabile dell'invio, della trasmissione e della ricezione dei dati nonché del conseguente danno. Se un ordine viene cancellato automaticamente dal sistema informatico dell'AZIENDA (ad es. dal filtro antispam) il COMMITTENTE non riceve alcuna notifica. L'AZIENDA può disconnettere il sistema di ordinazioni elettronico in caso di giustificati motivi (ad es. in caso di sospetti di virus, intrusioni da parte di terzi ecc.).

4. Conferma d'ordine e contratto

Il contratto viene stipulato con la ricezione dell'offerta controfirmata dal COMMITTENTE, ossia con la conferma elettronica dell'offerta oppure con la conferma dell'ordine elettronica o controfirmata da parte dell'AZIENDA.

5. Contratto / variazioni successive

L'opera dell'AZIENDA («OPERA»), con riserva delle presenti CG, è esaustivamente riportata nella conferma d'ordine (inclusi gli allegati). Per essere vincolanti, successivi ordini aggiuntivi o variazioni da parte del COMMITTENTE devono essere confermati per iscritto o elettronicamente da parte dell'AZIENDA («CONFERMA DI VARIAZIONE»). Senza obiezione scritta da parte del COMMITTENTE entro 8 giorni dalla notifica, la CONFERMA DI VARIAZIONE è accolta senza riserve.

6. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono netti, incluso imballaggio, esclusi bancali e contenitori, in franchi svizzeri o in un'altra valuta scelta dalle parti all'attuale cambio valuta (UBS SA), senza alcuna trattenuta. Salvo diversamente concordato, il prezzo include una consegna in una località in Svizzera.

I prezzi sono soggetti a eventuali aumenti dei prezzi dei materiali o agli aumenti salariali dei contratti collettivi di lavoro che si verificano tra l'offerta e il completamento dell'OPERA. Il COMMITTENTE si impegna a farsi carico dei corrispondenti costi aggiuntivi (ovvero costi per il materiale, per il lavoro ecc.) oltre al costo originariamente concordato. L'adeguamento dei prezzi causato dalla variazione non consente al COMMITTENTE di recedere dal contratto.

7. Oneri supplementari

Gli oneri supplementari (quali tempi d'attesa aggiuntivi, la correzione o la modifica di documenti o manoscritti, l'elaborazione di supporti per dati o di dati di testo/foto, copie originali per clienti così come in caso di documentazione mancante o poco idonea alla riproduzione, ecc.) causati dal COMMITTENTE dopo la stipula del contratto, così come le correzioni dell'autore (successive correzioni di testo, spostamento di immagini, modifiche dell'impaginazione o simili) non sono inclusi nel prezzo offerto e saranno, senza CONFERMA DI VARIAZIONE, aggiunti in fattura con preavviso.

8. Emissione della fattura

Le fatture devono essere prontamente verificate dal COMMITTENTE dopo la ricezione. L'importo della fattura viene considerato accettato se il COMMITTENTE non lo contesta per iscritto e in modo fondato entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. L'AZIENDA verificherà la contestazione e, qualora considerata fondata, modificherà la fattura.

9. Condizioni di pagamento

Il pagamento dell'importo della fattura deve avvenire entro 30 giorni (valuta sul conto dell'AZIENDA) dalla data della fattura senza alcuna trattenuta. L'OPERA consegnata, nel caso dell'iscrizione della riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà, rimane in possesso dell'AZIENDA fino alla ricezione del pagamento della fattura, compreso il costo di registrazione della proprietà. L'AZIENDA può richiedere, prima e dopo la stipula del contratto, garanzie di pagamenti e/o pagamenti anticipati. Dopo la scadenza del termine di pagamento il COMMITTENTE cade in mora senza che si renda necessaria una diffida e deve pagare all'AZIENDA un interesse di mora del 5%. (Art. 104 cpv. 1 CO). Il COMMITTENTE non può compensare crediti nei confronti dell'AZIENDA con eventuali controrivendicazioni (divieto di compensazione).

10. Termini di consegna

I termini di consegna esplicitamente pattuiti sono validi solo se i dati e gli oggetti necessari per la realizzazione dell'OPERA (foto e testi, manoscritti o dati, buono stampa, buono d'esecuzione, prodotti grafici, materie prime ecc.) («DATI») e «OGGETTI»), sono pervenuti all'AZIENDA entro la data stabilita. I termini di consegna pattuiti iniziano con la stipula del contratto (cfr. punto 5) e la ricezione dei DATI e degli OGGETTI presso l'AZIENDA e terminano con il completamento dell'OPERA. Se il buono stampa oppure il buono d'esecuzione non viene trasmesso entro il termine pattuito, l'AZIENDA non è più vincolata al termine di consegna pattuito. Il superamento del termine di consegna oppure l'inservanza del termine di consegna per cause non imputabili all'AZIENDA (es. disordini aziendali causati da sospensioni dal lavoro o sciopero, serrate, mancanza di corrente elettrica, mancanza di materie prime, consegna ritardata dei materiali così come in tutti i casi di forza maggiore) non autorizzano il COMMITTENTE a recedere dal contratto o a incolpare l'AZIENDA per eventuali danni subiti.

Nel trattamento dei media stampati il buono d'esecuzione corrisponde al buono per la rilegatura. L'AZIENDA può eseguire, a pagamento, lavori preparatori (taglio, piega, incollatura preliminare, assemblaggio, ecc.) indipendentemente dal buono d'esecuzione.

11. Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per entrambe le parti è il luogo di consegna designato dal COMMITTENTE.

12. Beneficio e rischio

Beneficio e rischio dell'OPERA, indipendentemente da eventuali difetti di fabbrica, vengono trasferiti al COMMITTENTE con la consegna nel luogo d'adempimento.

13. Dati e oggetti consegnati

I DATI e gli OGGETTI consegnati dal COMMITTENTE per la realizzazione dell'OPERA rimangono proprietà del COMMITTENTE. Fogli di stampa residui non più utilizzabili, bancali e materiale d'imballaggio di oggetti del COMMITTENTE verranno smaltiti a sue spese.

Nel caso in cui il COMMITTENTE consegni del materiale per la successiva lavorazione deve informare l'AZIENDA, di propria iniziativa, di tutti i dati tecnici e dei trattamenti precedenti del materiale. L'AZIENDA non è tenuta al controllo del materiale fornito dal COMMITTENTE. Il COMMITTENTE è responsabile nei confronti dell'AZIENDA per danni causati da difetti del materiale e/o da informazioni insufficienti. L'AZIENDA non è responsabile per l'accidentale perimento di DATI e COSE che il COMMITTENTE ha messo a disposizione. I documenti di lavoro prodotti dall'AZIENDA (immagini fotografiche, dati, insiem

di dati, montaggi, lastre di stampa, schizzi, campioni ecc.) («DOCUMENTI DI LAVORO») e gli strumenti (fustelle, punzoni per rilievi ecc.) («STRUMENTI») sono di proprietà dell'AZIENDA. L'AZIENDA non è obbligata a consegnare DOCUMENTI DI LAVORO e STRUMENTI, indipendentemente dall'obbligo di sostenerne le spese per la loro creazione.

La divulgazione di DOCUMENTI DI LAVORO dell'AZIENDA nonché la produzione e consegna di copie a terzi sono vietate. Per ogni violazione il COMMITTENTE deve pagare una penale di CHF 3'000.00 più il risarcimento del danno pari al 15 % del prezzo dell'opera indicato nell'offerta. Qualora non fosse stata presentata alcuna offerta, la penale da pagare corrisponde a CHF 3'000.00 più il risarcimento per le prestazioni sostenute dall'AZIENDA (materiale e lavoro).

14. Tolleranze consuete del settore

Restano riservate le tolleranze consuete del settore per quanto riguarda l'esecuzione e il materiale, con particolare riferimento alla precisione del taglio, alla fedeltà di riproduzione, alle variazioni nella tonalità di colore e alla qualità del supporto di stampa (carta, cartone ecc.) (ad es. norme ISO e tolleranze Viscom secondo gli allegati, disponibili su www.viscom.ch). Nella misura in cui l'AZIENDA deve sottostare a tolleranze imposte dai suoi subfornitori, queste valgono senz'altro anche nei confronti del COMMITTENTE.

15. Fornitura in eccesso o in difetto

Una tolleranza di fornitura del 10% in eccesso o in difetto rispetto alla quantità ordinata – fino al 20% nel caso di confezione speciale del materiale – non può essere contestata. A esclusione dei casi in cui è stato pattuito un prezzo forfetario verrà fatturata l'effettiva quantità consegnata.

16. Consegne dilazionate

I costi maggiori derivanti da consegne dilazionate, quali l'utilizzo del magazzino e gli interessi sul capitale collegato all'ordine (lavoro, materiale), sono a carico del COMMITTENTE.

17. Fornitura, imballaggio

Bancali e contenitori vengono scambiati o fatturati al prezzo d'acquisto se non saranno restituiti in buono stato e franco domicilio all'AZIENDA entro 4 settimane dalla consegna. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) quale componente fiscale viene indicata separatamente in fattura come costo supplementare della consegna.

18. Reclami

L'OPERA dell'AZIENDA deve essere verificata dopo la consegna nel luogo dell'adempimento. Eventuali reclami riguardanti la qualità e la quantità devono pervenire al più tardi entro 8 giorni dopo la consegna da parte dell'AZIENDA. In caso contrario la consegna è considerata accettata e i diritti per i difetti dell'opera decadono.

19. Diritti per i difetti dell'opera

L'AZIENDA può rimediare al difetto a propria discrezione completamente o parzialmente, di volta in volta, tramite miglioramenti e/o la sostituzione con merce dello stesso tipo senza difetti, mediante risoluzione per o riduzione del prezzo. Ulteriori pretese del COMMITTENTE sono escluse.

20. Stoccaggio, archiviazione

Lo stoccaggio provvisorio di DOCUMENTI DI LAVORO, in particolare di semilavorati e finiti, è a pagamento. Per l'AZIENDA non sussiste un obbligo di archiviazione di DATI, OGGETTI, DOCUMENTI e STRUMENTI consegnati. Nel caso in cui l'archiviazione di DATI, OGGETTI, DOCUMENTI DI LAVORO e STRUMENTI consegnati sia specificatamente concordata nel contratto, l'archiviazione avviene a rischio del COMMITTENTE.

21. Diritti di terzi

Con la stipula del contratto il COMMITTENTE conferma di disporre di tutti i necessari diritti di riproduzione, diritti di distribuzione, diritti su marchi ecc. per OPERE protette dal diritto d'autore (foto e testo, campioni ecc.). Questo vale anche per i dati d'archivio memorizzati e per il loro riutilizzo. Il COMMITTENTE è responsabile per la tutela dei diritti della personalità che potrebbero essere interessati dall'OPERA. Il COMMITTENTE si impegna a difendere l'AZIENDA da ogni tipo di pretesa per violazioni dei diritti di terzi (diritto d'autore, diritto dei marchi, diritti della personalità, brevetti, segreti commerciali ecc.), se questi vengono fatti valere in relazione alla realizzazione dell'OPERA. Il COMMITTENTE risarcirà l'AZIENDA per gli indennizzi e per tutti gli altri costi, spese o esborsi sostenuti dall'AZIENDA per difendersi da queste pretese.

22. Limitazioni della responsabilità

L'AZIENDA non si assume, in particolare, alcuna responsabilità in relazione a proprietà di linguaggio, grammatica, sintassi, errori di contenuto, incompletezza, violazione dei diritti secondo il precedente punto 21 contenuti nei DATI e negli OGGETTI consegnati all'AZIENDA.

È parimenti declinata ogni responsabilità nel caso in cui i dati consegnati non possano essere elaborati o utilizzati in modo standard e questo causi difetti qualitativi dell'OPERA. L'AZIENDA non si assume responsabilità per la perdita di dati o di file ricevuti e che devono essere ulteriormente elaborati. Il COMMITTENTE è obbligato a verificare gli errori nei documenti di controllo e di prova (prove di stampe, prove, modelli di realizzazione, imballaggi, copie, file ecc.) ricevuti prima del completamento finale dell'ordine e deve provvedere a ritornare il buono stampa oppure il buono d'esecuzione firmato di proprio pugno e le eventuali istruzioni di correzione entro il termine concordato. L'AZIENDA non è responsabile per gli errori trascurati dal COMMITTENTE. Le correzioni e le variazioni comunicate telefonicamente devono essere confermate per iscritto dal COMMITTENTE entro 24 ore, in caso contrario non possono derivare effetti giuridici. Se il COMMITTENTE rinuncia alla presentazione dei documenti di controllo e di prova, si assume il rischio. Il COMMITTENTE può inoltre far valere pretese per il risarcimento dei danni solo in caso di dolo o grave negligenza dell'AZIENDA. Per la condotta del proprio personale ausiliario, l'AZIENDA esclude completamente sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale. Il COMMITTENTE non può rivendicare nei confronti dell'AZIENDA né danni indiretti né danni conseguenti.

23. Foro competente

La competenza per la valutazione di tutte le controversie derivanti dal rapporto tra il COMMITTENTE e l'AZIENDA spetta ai tribunali ordinari della sede dell'AZIENDA. Il diritto applicabile è quello svizzero, con esclusione delle norme che regolano i conflitti di competenza tra la Legge Svizzera e il diritto privato internazionale (LDIP) e la convenzione di Vienna (CISG).

Allegati (disponibili in tedesco e francese su www.viscom.ch):

viscom, Technische Anforderungen und Toleranzwerte für die Printmedienverarbeitung
viscom, Leitfaden und Definitionen der Annahmetoleranzen

viscom swiss print & communication association, Berna
Edizione luglio 2016

Fa fede la versione originale tedesca.